



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 16 febbraio 2021
(OR. en)**

**2021/0012 (COD)
LEX 2061**

**PE-CONS 2/1/21
REV 1**

**TRANS 22
MAR 6
COVID-19 15
CODEC 81**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RECANTE MISURE SPECIFICHE E TEMPORANEE IN CONSIDERAZIONE
DEL PROTRARSI DELLA CRISI COVID-19 RIGUARDO AL RINNOVO
O ALLA PROROGA DI TALUNI CERTIFICATI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI,
AL RINVIO DI DETERMINATE VERIFICHE E ATTIVITÀ FORMATIVE PERIODICHE
IN TALUNI SETTORI DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTI
E ALLA PROROGA DI DETERMINATI PERIODI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) 2020/698**

REGOLAMENTO (UE) 2021/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2021

**recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi
della crisi COVID- 19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati,
licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche
e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione
in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi
di cui al regolamento (UE) 2020/698**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 27 gennaio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2021.

considerando quanto segue:

- (1) Il protrarsi della pandemia di COVID- 19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, sui cittadini dell'Unione e sugli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell'adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di trasporti.
- (2) In particolare, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze e autorizzazioni o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili.

- (3) Il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce misure specifiche e temporanee relative al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche che, ai sensi degli atti giuridici dell'Unione di cui al suddetto regolamento, avrebbero dovuto svolgersi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 o, in alcuni casi, il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. A norma di detto regolamento, tali certificati, licenze e autorizzazioni sono stati rinnovati o prorogati e determinate verifiche e attività formative periodiche sono state rinviate per un periodo di sei mesi o, in alcuni casi, di sette mesi.

¹ Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

- (4) Alcuni Stati membri che entro il 1° agosto 2020 avevano ritenuto con ogni probabilità impraticabile il rinnovo di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché l'espletamento di talune verifiche o attività formative periodiche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, hanno presentato alla Commissione richieste motivate di autorizzazione ad applicare ulteriori singole proroghe. La Commissione ha adottato sei decisioni che autorizzano tali proroghe¹.

¹ Decisione (UE) 2020/1236 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 19); decisione (UE) 2020/1235 della Commissione, del 26 agosto 2020, che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 17); decisione (UE) 2020/1219 della Commissione, del 20 agosto 2020, che autorizza l'Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 26.8.2020, pag. 16); decisione (UE) 2020/1240 della Commissione, del 21 agosto 2020, che autorizza la Bulgaria ad applicare una proroga di un periodo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 dell'1.9.2020, pag. 7); decisione (UE) 2020/1282 della Commissione, del 31 agosto 2020, che autorizza la Francia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 9); decisione (UE) 2020/1237 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza il Regno Unito ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 22).

- (5) Nonostante alcuni miglioramenti della crisi legata alla pandemia di COVID-19 registrati nell'estate 2020, il protrarsi e, in taluni casi, il peggioramento degli effetti di tale crisi nel terzo trimestre del 2020 hanno obbligato gli Stati membri a mantenere e, in certi casi, a rafforzare le misure adottate per impedire la diffusione della COVID-19. A causa di tali misure, è possibile che i trasportatori e gli altri soggetti interessati non siano in grado, come è accaduto nella primavera 2020, di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze e autorizzazioni o il completamento di verifiche o attività formative periodiche o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, è possibile che le autorità competenti degli Stati membri non siano in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili.
- (6) È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.

- (7) La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Tali conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità professionale ("CAP") e devono dar prova di aver completato i corsi di formazione periodica dimostrando di essere titolari di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente su cui figurino i corsi di formazione periodici completati. Poiché le circostanze straordinarie causate dal protrarsi dellacrisi COVID- 19 dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il completamento dei corsi di formazione periodica da parte dei titolari di CAP e il rinnovo dei CAP attestanti il compimento di tale formazione periodica, è necessario prorogare la validità dei CAP per un periodo di 10 mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto stradale. I CAP la cui validità è già stata prorogata a norma del regolamento (UE) 2020/698 dovrebbero inoltre beneficiare di un'unica proroga supplementare per un periodo di tempo ragionevole alla luce dei vincoli attuali nonché per motivi di sicurezza stradale.

¹ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

- (8) La direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme riguardanti la patente di guida. Essa prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri secondo il modello di patente di guida dell'Unione e stabilisce una serie di requisiti minimi per tali patenti. In particolare, i conducenti di veicoli a motore devono essere titolari di una patente di guida in corso di validità, che deve essere rinnovata o, in alcuni casi, sostituita alla scadenza del periodo di validità amministrativa. Poiché le circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è necessario prorogare la validità di talune patenti di guida per un periodo di 10 mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità della mobilità su strada. Le patenti di guida la cui validità è già stata prorogata a norma del regolamento (UE) 2020/698 dovrebbero inoltre beneficiare di un'unica proroga supplementare per un periodo di tempo ragionevole alla luce dei vincoli attuali nonché per motivi di sicurezza stradale.

¹ Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

- (9) Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Per garantire una concorrenza leale e la sicurezza stradale è fondamentale che sia rispettata la normativa in materia di tempo di guida, orario di lavoro e periodi di riposo stabilita dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio² e dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³. Data la necessità di garantire la continuità nella prestazione dei servizi di trasporto su strada nonostante le difficoltà nello svolgimento dei controlli periodici dei tachigrafi a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19, è opportuno che le ispezioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 siano ora effettuate entro 10 mesi dalla data in cui avrebbero dovuto essere completate a norma del citato articolo. Per lo stesso motivo, le difficoltà legate al rinnovo e alla sostituzione delle carte del conducente a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 giustificano la concessione alle autorità competenti degli Stati membri di più tempo per svolgere tali attività. In tali casi i conducenti dovrebbero essere messi in condizione, e dovrebbero essere soggetti all'obbligo, di ricorrere ad alternative valide per registrare le informazioni necessarie in merito al tempo di guida, all'orario di lavoro e ai periodi di riposo fino al ricevimento di una nuova carta.

¹ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

³ Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

- (10) La direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi. I controlli tecnici periodici rappresentano un'attività complessa volta a garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l'uso. A causa delle difficoltà nello svolgimento dei controlli tecnici periodici a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, i controlli tecnici periodici che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 dovrebbero ora essere effettuati in una data successiva, ma comunque entro 10 mesi dalla scadenza iniziale, e i certificati in questione dovrebbero rimanere validi fino a tale data successiva.

¹ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

- (11) Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. Il protrarsi della pandemia di COVID-19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata dopo il 31 agosto 2020 comportano che alcune imprese di trasporto non soddisfino più i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli di cui devono disporre e che devono utilizzare. Tali circostanze hanno inoltre gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria del settore e alcune imprese di trasporto non soddisfano più il requisito dell'idoneità finanziaria. Per effetto del ridotto livello di attività a causa della crisi sanitaria pubblica, si prevede che le imprese avranno bisogno di più tempo per dimostrare che i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli di cui devono disporre e che devono utilizzare o il requisito dell'idoneità finanziaria sono nuovamente soddisfatti in via permanente. È pertanto opportuno prorogare i termini massimi stabiliti a tal fine all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009 da 6 a 12 mesi per quanto riguarda la valutazione dei requisiti relativi al veicolo o ai veicoli di cui devono disporre le imprese di trasporto su strada interessate e che esse devono utilizzare a norma dell'articolo 5, lettere b) e c), del suddetto regolamento e del requisito dell'idoneità finanziaria di tali imprese, purché tali valutazioni coprano interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Qualora l'inadempimento di uno di tali requisiti sia già stato accertato e il termine fissato dall'autorità competente non sia ancora scaduto, l'autorità competente dovrebbe poter prorogare tale termine per un totale di 12 mesi.

¹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(12) I regolamenti (CE) n. 1072/2009¹ e (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabiliscono norme comuni per l'accesso rispettivamente al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Per poter effettuare servizi di trasporto internazionale di merci su strada e di trasporto internazionale di passeggeri con autobus è necessario, tra l'altro, essere in possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente che realizza operazioni di trasporto di merci sia cittadino di un paese terzo, è anche necessario un attestato di conducente. Anche l'effettuazione di servizi regolari mediante autobus è subordinata a un'autorizzazione. Tali licenze, attestati e autorizzazioni possono essere rinnovati dopo aver verificato che continuano ad essere soddisfatte le condizioni pertinenti. Poiché le circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il rinnovo di licenze e attestati, è necessario prorogarne la validità per 10 mesi dalla relativa data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto su strada.

¹ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

² Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

- (13) La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme sulla sicurezza delle ferrovie. Tenuto conto delle misure di confinamento, cui si aggiunge il carico di lavoro supplementare richiesto per contenere la pandemia di COVID-19, che si è protratta dopo il 31 agosto 2020, le autorità nazionali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura si trovano in difficoltà per ciò che riguarda il rinnovo dei certificati di sicurezza unici e il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per un periodo successivo previsto rispettivamente dagli articoli 10 e 12 di tale direttiva, in vista della scadenza delle autorizzazioni di sicurezza esistenti. Il termine per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici dovrebbe pertanto essere prorogato di 10 mesi e i certificati di sicurezza unici esistenti dovrebbero rimanere validi per il medesimo periodo. Analogamente la validità di tali autorizzazioni di sicurezza dovrebbe essere prorogata di 10 mesi dalla data di scadenza.

¹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

- (14) Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, alcuni Stati membri hanno prorogato il periodo di recepimento di tale direttiva al 16 giugno 2020. La direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ recante modifica della direttiva (UE) 2016/798 ha offerto a tali Stati membri la possibilità di prorogare ulteriormente il periodo di recepimento fino al 31 ottobre 2020. Le norme della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² sono pertanto rimaste applicabili in tali Stati membri fino al 31 ottobre 2020 e gli Stati membri interessati hanno conservato il diritto di rilasciare certificati di sicurezza e autorizzazioni di sicurezza ai sensi della direttiva 2004/49/CE. I certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE restano validi fino alla data di scadenza, conformemente alla direttiva (UE) 2016/798. È quindi necessario prevedere anche una proroga dei termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE e chiarire che i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza in questione rimangono validi per lo stesso periodo.

¹ Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27).

² Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

- (15) La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme sulla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16 di tale direttiva stabiliscono che la validità delle licenze dei macchinisti è limitata a 10 anni e soggetta a verifiche periodiche. A causa delle difficoltà nel rinnovo delle licenze a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, la validità delle licenze che scadono nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 dovrebbe essere prorogata per un periodo di 10 mesi dalla loro data di scadenza. Analogamente, è opportuno concedere ai macchinisti un periodo supplementare di 10 mesi per il completamento delle verifiche periodiche.

¹ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

- (16) La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono effettuare un riesame a intervalli regolari al fine di verificare che un'impresa di trasporto continui ad adempiere agli obblighi di cui al capo III di tale direttiva che sono connessi alla sua licenza. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono sospendere o revocare una licenza a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria e possono concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. In ragione delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID- 19 dopo il 31 agosto 2020, le autorità preposte al rilascio delle licenze hanno gravi difficoltà ad effettuare riesami a intervalli regolari delle licenze esistenti e ad adottare le decisioni del caso per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze per il periodo successivo alla scadenza di una licenza temporanea. I termini per l'effettuazione di riesami periodici che, conformemente a tale direttiva, scadano tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 dovrebbero pertanto essere prorogati di 10 mesi. Parimenti, la validità delle licenze temporanee che scadono tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 dovrebbe essere prorogata di 10 mesi.

¹ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

- (17) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE prevede che le autorità preposte al rilascio delle licenze decidano sulle richieste di rilascio entro tre mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni pertinenti, in particolare le informazioni particolareggiate di cui all'allegato III di tale direttiva. A causa delle difficoltà nell'adottare le decisioni pertinenti a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID- 19 dopo il 31 agosto 2020, è necessario prorogare tale termine di sette mesi.
- (18) Le imprese ferroviarie che erano finanziariamente stabili prima della pandemia di COVID- 19 si trovano a far fronte a problemi di liquidità che potrebbero comportare la sospensione o la revoca delle loro licenze di esercizio, o la sostituzione di queste ultime con una licenza temporanea senza che vi sia un'esigenza economica strutturale perché ciò avvenga. La concessione di una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE potrebbe inviare al mercato un segnale negativo quanto alla capacità di sopravvivere delle imprese ferroviarie, il che a sua volta aggraverebbe i loro problemi finanziari altrimenti temporanei. Facendo seguito al regolamento (UE) 2020/698 e dato il protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 è pertanto opportuno prevedere che, qualora l'autorità preposta al rilascio delle licenze, sulla base delle verifiche effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, constati che l'impresa ferroviaria non possa più soddisfare i requisiti relativi all'idoneità finanziaria, essa debba potere decidere, prima del 30 giugno 2021, di non sospendere o revocare la licenza dell'impresa ferroviaria interessata, purché non sia compromessa la sicurezza e purché sussistano prospettive realistiche di un risanamento finanziario soddisfacente dell'impresa ferroviaria entro i sette mesi successivi. Dopo il 30 giugno 2021, l'impresa ferroviaria dovrebbe essere soggetta alle norme generali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

- (19) La direttiva 96/50/CE del Consiglio¹ stabilisce i requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nell'Unione nel settore della navigazione interna. I titolari di certificati di conduzione di navi che compiono 65 anni sono tenuti a sottoporsi a visite mediche periodiche. Tenuto conto delle misure adottate in relazione al protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020, e in particolare dell'accesso limitato ai servizi medici per lo svolgimento di esami medici, i titolari di certificati di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di 10 mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. I certificati di conduzione di navi dovrebbero restare validi per il medesimo periodo.

¹ Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

(20) La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. L'articolo 10 di tale direttiva prevede una limitazione del periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna. Inoltre, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, è previsto che rimangano validi fino alla loro scadenza i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri prima del 6 ottobre 2018 a norma della direttiva che era applicabile in precedenza, ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio². Le misure adottate in ragione del protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 possono rendere impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le ispezioni tecniche necessarie per prorogare la validità dei pertinenti certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629. Al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna, è pertanto opportuno prorogare di 10 mesi la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

¹ Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

² Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

(21) Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme sul miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. La direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce misure volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. Essa garantisce altresì che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino di un rafforzamento della sicurezza nei porti. Il protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 ostacola lo svolgimento, da parte delle autorità degli Stati membri, delle ispezioni e dei controlli di sicurezza marittima volti al rinnovo di determinati documenti in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario prorogare i termini per le revisioni delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza prescritti da tali atti giuridici dell'Unione per un lasso di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri e all'industria navale di adottare un approccio flessibile e pragmatico e mantenere aperte le catene di approvvigionamento essenziali, senza compromettere la sicurezza. Dovrebbe essere concessa flessibilità anche in relazione alla tempistica prescritta da tali atti giuridici dell'Unione per lo svolgimento degli addestramenti di sicurezza marittima.

¹ Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

² Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

- (22) Qualora uno Stato membro ritenga che l'applicazione delle norme alle quali il presente regolamento deroga, relative, tra l'altro, al rinnovo o alla proroga di certificati, licenze e autorizzazioni, sia con ogni probabilità impraticabile anche dopo le date specificate nel presente regolamento a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, la Commissione, se richiesto da tale Stato membro entro il 31 maggio 2021, dovrebbe essere autorizzata a consentire allo Stato membro in questione di prorogare ulteriormente i periodi indicati al presente regolamento, a seconda dei casi, a condizione che tale proroga non comporti rischi sproporzionati, in particolare in termini di sicurezza o protezione dei trasporti. Al fine di assicurare sia la certezza del diritto che la protezione o la sicurezza dei trasporti, tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per rispecchiare il periodo durante il quale è probabile che l'espletamento delle formalità, delle procedure, delle verifiche e delle attività formative rimanga impraticabile e, comunque, non dovrebbe essere superiore a sei mesi.

- (23) La crisi COVID-19 ha colpito l'intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle disposizioni che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario, in relazione alla direttiva 2003/59/CE, alla direttiva 2006/126/CE, al regolamento (UE) n. 165/2014, alla direttiva 2014/45/UE, al regolamento (CE) n. 1072/2009, al regolamento (CE) n. 1073/2009, alla direttiva (UE) 2016/798, alla direttiva 2004/49/CE, alla direttiva 2007/59/CE, alla direttiva 2012/34/UE, alla direttiva 96/50/CE, alla direttiva (UE) 2016/1629, al regolamento (CE) n. 725/2004 e alla direttiva 2005/65/CE dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l'applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. Lo stesso dovrebbe valere nel caso di uno Stato membro che si sia trovato di fronte a tali difficoltà ma abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuarle. Gli Stati membri che scelgono di avvalersi di tale facoltà non dovrebbero tuttavia impedire agli operatori economici o ai cittadini di fare affidamento sulle deroghe previste dal presente regolamento che si applicano in un altro Stato membro e dovrebbero in particolare riconoscere i certificati, le licenze e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata dal presente regolamento. Al fine di garantire la certezza del diritto, lo Stato membro interessato dovrebbe informare la Commissione della sua decisione di non applicare le deroghe previste dal presente regolamento sul suo territorio prima che esso diventi pienamente applicabile il ... [11 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

- (24) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti conferiti dalle decisioni della Commissione, adottate a norma del regolamento (UE) 2020/698, che autorizzano gli Stati membri a prorogare determinati periodi di cui a tale regolamento, che hanno dato luogo a proroghe più ampie di quelle previste dal presente regolamento.
- (25) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per trattare tempestivamente il rinnovo o la proroga di certificati, licenze e autorizzazioni la cui validità non sia già stata prorogata a norma del presente regolamento.
- (26) Il periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ è terminato il 31 dicembre 2020, cosicché nessuna disposizione del presente regolamento si applica al Regno Unito, anche se riguarda periodi anteriori a tale data.

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (27) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la proroga dei termini stabiliti dalla normativa dell'Unione per il rinnovo e la proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) Considerata l'urgenza che le circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 comportano, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

- (29) A causa dell'improvvisa e imprevedibile natura dell'epidemia di COVID-19, nonché della sua durata imprevista, è stato impossibile adottare tutte le pertinenti misure in tempo utile. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto riguardare anche il periodo precedente la sua entrata in vigore. Data la natura di tali disposizioni, da un simile approccio non deriva una violazione del legittimo affidamento degli interessati.
- (30) Alla luce dell'esigenza preminente di affrontare senza ritardo le circostanze causate dalla crisi COVID-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, concedendo al contempo, a seconda dei casi, agli Stati membri un periodo ragionevole di tempo per informare la Commissione nel caso in cui decidano di non applicare talune deroghe di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in modo da assicurare che sia limitata al minimo la durata di situazioni di incertezza giuridica che interessano molte autorità e numerosi operatori in diversi settori dei trasporti, in particolare nei casi in cui i termini pertinenti siano già scaduti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con il protrarsi della crisi COVID-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima e proroga determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698.

Articolo 2

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE

1. In deroga all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. I CAP restano validi per il medesimo periodo.

2. I termini relativi al completamento di attività formative periodiche, da parte del titolare di un CAP, che altrimenti, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva. I CAP restano validi per il medesimo periodo.
3. La validità della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CAP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.
4. La validità della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CAP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, che altrimenti, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.

5. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
6. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE che altrimenti, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.
7. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o la relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o i periodi di 10 mesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, a seconda dei casi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

8. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 7, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1, 3 e 5, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che resti impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la partecipazione alle attività formative periodiche o il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato "95" dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 o 6 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 o 6 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 3

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

1. In deroga all'articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e all'allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva, la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.
2. La validità delle patenti di guida di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e all'allegato I, punto 3, lettera d), della stessa che altrimenti, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per sei mesi o fino al 1° luglio 2021, se tale data è successiva.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle patenti di guida e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle patenti di guida nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 2 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 o 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 4

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 di tale articolo che avrebbero altrimenti dovuto o dovrebbero altrimenti effettuarsi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 in conformità di detto paragrafo sono da effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data in cui dovrebbero altrimenti effettuarsi in conformità del suddetto articolo.

2. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l'articolo 35, paragrafo 2, del suddetto regolamento, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente a norma del paragrafo 4 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e di averne richiesto la sostituzione.

4. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità che le ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (UE) n. 165/2014 rimangano impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il periodo di 10 mesi o i termini applicabili per il rilascio di una nuova carta del conducente, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

5. Qualora costati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1, 2 e 3, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 5

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.

2. In deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e all'allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.
3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile l'esecuzione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 6

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constati in relazione al periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 che non sono soddisfatti i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli che devono essere tenuti a disposizione dell'impresa di trasporto su strada e utilizzati da quest'ultima conformemente all'articolo 5, lettere b) e c), di tale regolamento o stabilisca, sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, che un'impresa di trasporto non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, i termini fissati dall'autorità competente ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento non sono superiori a 12 mesi.

2. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constati tra il 28 maggio 2020 e ... [la data di entrata in vigore del presente regolamento] che un'impresa di trasporti non soddisfa i requisiti relativi al veicolo o ai veicoli che devono essere tenuti a disposizione dell'impresa di trasporto su strada e essere utilizzati da quest'ultima conformemente all'articolo 5, lettere b) e c), di tale regolamento oppure non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e abbia assegnato all'impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l'autorità competente può prorogare tale termine, purché non sia scaduto al ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Il termine così prorogato non può superare i 12 mesi.

Articolo 7

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità delle licenze comunitarie che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità degli attestati di conducente che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 8

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la validità delle licenze comunitarie che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le decisioni relative alle domande di autorizzazione per i servizi regolari presentate dai vettori tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono adottate dall'autorità competente per l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo relativamente a tale domanda conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro tre mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione.
3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 9

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la validità delle autorizzazioni di sicurezza che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.

3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il periodo di 10 mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora costati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 10

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo.
3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 11

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la validità delle licenze che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data su di esse indicata.
2. In deroga all'articolo 16 e agli allegati II e VII della direttiva 2007/59/CE, i termini relativi alle verifiche periodiche che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all'articolo 14 e i certificati di cui all'articolo 15 di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.
3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il periodo di 10 mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 12

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, qualora l'autorità preposta al rilascio della licenza abbia prescritto che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari, i termini relativi all'effettuazione del riesame a intervalli regolari che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.
2. In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la validità delle licenze temporanee che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.
3. In deroga all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l'autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 non oltre 10 mesi dalla data in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all'allegato III di tale direttiva.

4. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile effettuare una revisione a intervalli regolari o porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze, nei casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate, anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.
5. Qualora costati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze nei casi in cui tali licenze siano state precedentemente revocate e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la revisione a intervalli regolari o la cessazione della sospensione delle licenze o il rilascio di nuove licenze, nei casi in cui tali licenze siano state precedentemente revocate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 13

Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria

In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, sulla base di una verifica di cui a tale disposizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, che un'impresa ferroviaria non è più in grado di soddisfare i requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all'articolo 20 di tale direttiva, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 30 giugno 2021, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell'impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell'impresa ferroviaria nei sette mesi successivi.

Articolo 14

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE, i termini per sottoporsi alle visite mediche che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. I certificati di conduzione di navi di persone soggette all'obbligo di sottoporsi agli esami medici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

2. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile sottoporsi alle visite mediche anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui al paragrafo 1. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, il periodo di 10 mesi di cui al paragrafo 1 o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

3. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile sottoporsi alle visite mediche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rispetto dei termini per sottoporsi alle visite mediche nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma del presente paragrafo non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 15

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629

1. In deroga all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.

2. In deroga all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.
3. Qualora uno Stato membro ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2 anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 o il periodo di 10 mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume sia impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2, come previsto al primo comma del presente paragrafo, non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.

Articolo 16

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati fino al 30 settembre 2021.
2. In deroga all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che con ogni probabilità le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004 o le varie attività di addestramento di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004 continueranno a essere impraticabili anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi e dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, i termini o il periodo di 10 mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini e di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimangano impraticabili le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile la valutazione della sicurezza degli impianti portuali di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004 o lo svolgimento delle varie attività di addestramento di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004 nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 17

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE

1. In deroga all'articolo 10 della direttiva 2005/65/CE, i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, e all'allegato III della direttiva 2005/65/CE, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che altrimenti, in base a tale allegato, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 settembre 2021.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che con ogni probabilità il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o lo svolgimento delle attività di addestramento continuerà a essere impraticabile anche dopo il 30 giugno 2021 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, tale Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione di proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Essa può riguardare il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, i termini o i periodi di 10 mesi di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Tale richiesta è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio 2021.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo e che la proroga richiesta non comporta rischi sproporzionati in termini di protezione e sicurezza dei trasporti, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, in funzione della motivazione fornita in ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o lo svolgimento delle attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabile il riesame delle valutazioni di sicurezza o dei piani di sicurezza dei porti o lo svolgimento delle attività di addestramento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro ... [otto giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Decisioni adottate a norma del regolamento (UE) 2020/698

Il presente regolamento non pregiudica i diritti degli Stati membri derivanti dalle decisioni della Commissione adottate a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafo 6, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/698 nella misura in cui tali decisioni disciplinano, per quanto riguarda l'oggetto e i termini pertinenti, gli stessi casi del presente regolamento e prevedono proroghe oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Qualora tali decisioni disciplinino, per quanto riguarda l'oggetto e i termini pertinenti, gli stessi casi del presente regolamento e non prevedano proroghe oltre a quelle previste dal presente regolamento, si applica il presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [undici giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 9, l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il primo, secondo e terzo comma del presente articolo non incidono sugli effetti retroattivi disposti dagli articoli da 2 a 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente